



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Giorgio Jachia	- Presidente
dott. Giuseppe Di Salvo	- Giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere	- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa della liquidazione giudiziale, nel **P.U. n. 1336-1/2026**, a carico di PULISERVICE ITALIA - S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore *p.t.*, Sig. Paolo Cimei, con sede in Roma, alla Via dell'Airone n. 35 (C.F. / P. Iva 15498011004);

letta l'istanza avanzata dalla Sig.ra Annabella Bove;

esaminata la documentazione acquisita;

rilevato che PULISERVICE ITALIA - S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica a mezzo SIECIC da parte della Cancelleria in data 09 settembre 2026;

constatato che la società resistente non si è costituita in giudizio;

rilevato che PULISERVICE ITALIA - S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE risulta cancellata dal registro delle imprese in data 13 maggio 2026, talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono:

competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima

istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII);

sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: ritenuto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lett. b CCII deve essere diretta unicamente ad accertare gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 25167/2016; Cass. 13644/2013; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170; Cass. 11 maggio 2001, n. 6550; Cass. 10 aprile 1996, n. 3321);

ritenuto che in questa fattispecie l'onere di provare la sussistenza di sufficienti risorse patrimoniali volte ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e la adozione di un idoneo piano di liquidazione incomba sulla società debitrice, e rilevato che nel caso di specie il debitore non costituitosi in giudizio e non ha fornito alcun elemento di valutazione a tal fine;

ritenuto quindi da un lato provato l'inadempimento di una obbligazione sociale e dall'altro non dimostrata la sussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione, deve concludersi per la presunzione di uno stato di insolvenza e per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

sulla condizione di procedibilità (art. 2 CCII): si osserva che il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 n. 5 CCII;

rilevato che il credito della Sig.ra Bove è portato da sentenza n. 6391/2026 (n. R.G. 45120/2025), del 25 maggio 2026, con la quale il Tribunale di Roma ha condannato PULISERVICE ITALIA - S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 12.401,16 (*"dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società PULISERVICE ITALIA SRL al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 1033,43), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento fino al soddisfo"*), oltre al pagamento delle spese legali nei termini che seguono *"condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, di metà delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €2500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e CPA come per legge, dichiarando compensata la restante parte"*;

considerato infine che dalle informative richieste dalla Cancelleria *ex art. 42 CCII*, è emerso sussistere in capo alla resistente un debito verso l'erario pari ad euro 1.119.353,67;
sullo stato di insolvenza: si evince dalla insussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione atto ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione giudiziale di PULISERVICE ITALIA - S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore *p.t.*, Sig. Paolo Cimei, con sede in Roma, alla Via dell'Airone n. 35 (C.F. / P. Iva 15498011004);

NOMINA

la dott.ssa Daniela Cavaliere quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore:dott.ssa Bertucci Irene;

AUTORIZZA

sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi; ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f CCII);

ORDINA

al l.r. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

il giorno 20.01.2027 ore 10.50 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;

ASSEGNA

ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30/05/2002 n. 115;

MANDA

alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 06 ottobre 2026

Il giudice estensore

Dott.ssa Daniela Cavaliere

Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia